
PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

IV COMMISSIONE PERMANENTE
"POLITICHE PER LA SALUTE E POLITICHE SOCIALI "

- 4387** - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 «Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate»". (30 03 17)
A firma del Consigliere: Pruccoli

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. xxx del gg/mm/aaaa

(Relatrice consigliera Luciana Serri)

Testo n. 5/2017 licenziato nella seduta del 4 aprile 2017 con il titolo:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 «NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE»

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

INDICE

- Art. 1 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013
Art. 2 Disposizione transitoria
Art. 3 Entrata in vigore

Art.1

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013

Il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente:

“8 bis. È vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)”.

Dopo il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:

“8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l'attuazione del comma 8 bis”.

Art.2

Disposizione transitoria

L'atto di cui all'articolo 6, comma 8 ter, della legge regionale n. 5 del 2013, come inserito dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.3

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.